



ATTO N. 1662

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 138 del 15/02/2023)

**“ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015,
N. 12 (TESTO UNICO IN MATERIA DI AGRICOLTURA) IN MATERIA DI RACCOLTA,
COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
FRESCHI E CONSERVATI”**

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 16/02/2023

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 17/02/2023



Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 139 SEDUTA DEL 15/02/2023

OGGETTO: Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 13 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Roberto Morroni avente ad oggetto: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 3 febbraio 2023, prot. n. 27634;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Legislativo;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Roberto Morroni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati

RELAZIONE

I funghi epigei spontanei costituiscono una componente fondamentale degli ecosistemi naturali. Essi contribuiscono al corretto funzionamento dei cicli biologici e chimici necessari per la conservazione e la rigenerazione degli stessi ecosistemi, contribuendo fortemente alla loro diversità biologica. Inoltre, rappresentano un patrimonio ambientale di grande interesse, specie per quella parte della popolazione che nella ricerca e raccolta dei funghi trova un motivo di distensione e, in alcuni casi, di integrazione al reddito.

Purtroppo, tutti gli anni, in particolare nella stagione autunnale, si verificano casi d'intossicazione, anche mortali. Ciò è dovuto all'abitudine, ormai diffusa, della raccolta e del consumo da parte di cittadini che spesso non possiedono le conoscenze necessarie per distinguere le specie fungine commestibili da quelle velenose. Molte volte i casi di intossicazione riguardano gruppi di più persone, così che il numero degli intossicati da funghi è senz'altro molto più alto rispetto ai casi segnalati.

Nel periodo 2016-2021 si sono verificati in Umbria poco meno di 300 casi di intossicazione registrati dai competenti servizi delle USL; di tali casi, 24 sono dovuti a funghi del genere Amanita, di cui 7 sono dovuti ad Amanita phalloides (specie mortale).

Per contribuire alla diminuzione dei casi di intossicazione, e quindi del costo per la società che le cure e i casi di ricovero determinano, e migliorare la sensibilità ambientale delle persone che si dedicano alla ricerca e raccolta di funghi è importante migliorare le conoscenze da parte dei cittadini che intendono dedicarsi alla raccolta dei funghi epigei.

Pertanto, l'allegato disegno di legge si pone l'obiettivo di migliorare le conoscenze di tali cittadini relativamente al riconoscimento delle diverse specie di funghi e alla loro commestibilità, riducendo in tal modo le possibili conseguenze sul sistema sanitario dovute al consumo di specie tossiche. Inoltre, il miglioramento delle conoscenze dei partecipanti sui meccanismi di riproduzione della flora fungina, sul funzionamento degli ecosistemi naturali e sulle corrette norme comportamentali, consentono di ridurre l'impatto della raccolta dei funghi sugli stessi ecosistemi naturali.

Tali importanti obiettivi sono perseguiti con l'introduzione di corsi facoltativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale. I corsi sono organizzati, previa autorizzazione della Regione, dall'Agenzia forestale regionale, dagli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale. Diverse Regioni limitrofe hanno già introdotto l'obbligo della frequentazione di corsi di abilitazione alla raccolta di funghi. A tale riguardo, si segnalano la Regione Marche, la Regione Abruzzo e la Regione Lazio. Tali normative regionali determinano, peraltro, l'impossibilità per i residenti in Umbria, di potersi recare a raccogliere funghi nei territori di tali regioni; di converso, in Umbria nessuna limitazione è attualmente prevista per i non residenti che intendano esercitare la raccolta sul territorio regionale. L'introduzione di corsi riconosciuti dalla Regione e con rilascio di attestato consentirà anche agli appassionati dell'Umbria di recarsi nei suddetti territori.

Con il presente disegno di legge vengono inoltre introdotte alcune modifiche finalizzate a migliorare o rendere più chiaro il testo normativo e a rafforzare la prevenzione, come è il caso delle ulteriori specifiche per la raccolta di esemplari appartenenti al genere Amanita.

Inoltre, vengono corretti i riferimenti all'ente competente in materia che come stabilito dalla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i., sono già state attribuite ad Afor.

In sintesi:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- l'art. 1 introduce la possibilità di realizzare corsi facoltativi all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale;
- l'art. 2 aggiorna i riferimenti dell'ente competente in materia che, come già disposto dall'art. 12 della l.r. 10/2015 per come modificato dall'art. 11 della l.r. 12/2018, è l'Agenzia forestale regionale e stabilisce che ai Micologi iscritti al Registro Nazionale dei Micologi è rilasciato in attestato di abilitazione alla raccolta permanente;
- l'art. 3 indica le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai non residenti in Umbria,
- l'art. 4 specifica meglio le limitazioni alla raccolta di esemplari appartenenti al genere Amanita;
- l'art. 5 indica che l'ente competente è l'Agenzia forestale regionale;
- l'art. 6 migliora e specifica il regime sanzionatorio;
- l'art. 7 disciplina le norme transitorie ed in particolare la possibilità di riconoscere, ai fini del rilascio dell'attestato introdotto con la presente legge, i corsi di almeno 18 ore già svolti nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della legge.

Le risorse relative alle funzioni assegnate all'Agenzia forestale regionale a seguito delle modifiche introdotte con gli articoli 2 e 3 rientrano nelle risorse già previste nel bilancio regionale ai sensi dell'art. 12, comma 5, della l.r. 10/2015.

Le sanzioni di cui all'articolo 136 della l.r. 12/2015 sono già attribuite da Afor ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della l.r. 10/2015 e s.m.i.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Il presente DDL interviene sulla legge regionale 9/4/2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) e specificamente sulle disposizioni contenute al Titolo VII, Capo II "Raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".

Le modifiche e integrazioni proposte hanno l'obiettivo da un lato, di introdurre disposizioni finalizzate a migliorare la conoscenza dei funghi e dei corretti comportamenti nella raccolta degli stessi per ridurre l'impatto sull'ecosistema naturale, dall'altro, di adeguare nelle norme contenute al Capo II della l.r. n. 12/2015 i riferimenti all'Ente competente in materia, in conformità a quanto già disposto dalla l.r. 2/04/2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative", come modificata con l'articolo 11 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 12.

Con l'articolo 11 della l.r. 12/2018 le funzioni di cui alla Tabella B) allegata alla l.r. n. 10/2015, nella quale è compreso il Paragrafo III "Funzioni in materia di funghi e tartufi", sono state attribuite all'"Agenzia forestale regionale" (AFOR).

Le funzioni attribuite all'AFOR per le materie elencate nella Tabella B) della l.r. n. 10/2015 sono già finanziate dalle precedenti autorizzazioni di spesa contenute sia nella medesima legge, sia nella legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 che ha istituito l'Agenzia forestale regionale (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

Il presente DDL contiene, pertanto, norme di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, vengono esaminati gli articoli di seguito riportati.

L'articolo 1 prevede in capo alla Regione, la funzione di indirizzo, autorizzazione e riconoscimento di corsi facoltativi in materia di raccolta di funghi realizzati da parte dell'AFOR, degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e delle Associazioni micologiche, disponendo, esplicitamente, al comma 4, che alla attuazione di quanto previsto nel medesimo articolo, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò significa che nessun onere finanziario aggiuntivo è previsto per le attività amministrative esercitate dalla Regione, né per l'eventuale organizzazione di tali corsi da parte dell'AFOR o degli Ispettorati micologici delle ASL. Per quanto riguarda gli altri soggetti, i corsi già espletati dalle Associazioni micologiche prevedono il finanziamento degli stessi attraverso il pagamento di una quota a carico dei corsisti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il riconoscimento regionale di tali corsi è finalizzato a consentire ai residenti umbri di poter esercitare la raccolta anche nelle altre Regioni dove l'abilitazione alla raccolta, certificata formalmente dall'attestato di partecipazione, è un requisito obbligatorio.

Tutti i successivi articoli, dal 2 al 5 del DDL, modificano, nelle disposizioni della l.r. n. 12/2015 richiamate, il soggetto competente in materia come sopra illustrato.

Anche l'articolo 6 del DDL, relativo alle sanzioni amministrative previste all'articolo 136 della l.r. n. 12/2015, allinea la disposizione a quanto già previsto nella Tabella B) di cui alla citata l.r. n. 10/2015, nella quale alla lettera b) del citato paragrafo III è compresa la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. 12/2000, successivamente sostituito dall'articolo 136 della l.r. n.12/2015.

Il comma 2, dell'articolo 6 del DDL in oggetto migliora il regime sanzionatorio previsto per la raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, al fine di ridurre i volumi e, di conseguenza, i rischi sanitari.

L'incremento delle sanzioni previste, di natura aleatoria, non è quantificabile e in ogni caso introduce eventuali maggiori entrate nel bilancio dell'AFOR da iscrivere, per cassa, solo a seguito del loro effettivo introito.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 sono, pertanto, anche esse di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”

Art. 1.

(Inserimento dell'articolo 124-bis della l.r. 12/2015)

1. Dopo l'articolo 124 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), è inserito il seguente:

“Art. 124-bis

(Corsi in materia di raccolta funghi)

1. La Regione promuove la realizzazione di corsi facoltativi, finalizzati all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale. I corsi sono organizzati, previa autorizzazione della Regione, dall'Agenzia forestale regionale, dagli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale.

2. Al termine del corso di cui al comma 1, di durata pari ad almeno 18 ore, i soggetti autorizzati rilasciano l'attestato di partecipazione.

3. La partecipazione ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste nel corso di cui al comma 1, è condizione inderogabile per il rilascio dell'attestato, che dovrà indicare il numero delle ore effettive svolte.

4. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Art. 2.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 126 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 le parole: *”dall'unione di comuni*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Agenzia forestale regionale”.

2. All’alinea del comma 5 dell’articolo 126 della l.r. 12/2015 le parole: “*La Regione*” sono sostituite dalle seguenti: “*L’Agenzia forestale regionale*”.

3. Al comma 7 dell’articolo 126 della l.r. 12/2015 le parole: “*alla Regione*” sono sostituite dalle seguenti: “*all’Agenzia forestale regionale*”.

4. Dopo il comma 7 dell’articolo 126 della l.r. 12/2015 è aggiunto il seguente:

“7 bis. L’Agenzia forestale regionale, a seguito di istanza, può rilasciare ai micologi iscritti al registro nazionale dei micologi, esclusivamente per comprovati motivi didattici e di studio, un’autorizzazione permanente, valida in tutto il territorio regionale, alla raccolta di funghi epigei spontanei.”.

Art. 3.**(Modifiche all’articolo 127 della l.r. 12/2015)**

1. Il comma 1 dell’articolo 127 della l.r. 12/2015, è sostituito dal seguente:

“1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati alla raccolta di funghi dall’Agenzia forestale regionale, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 127 della l.r. 12/2015, le parole: “*dallo stesso organo che l’ha rilasciata*” sono sostituite dalle seguenti: “*dall’Agenzia forestale regionale*”.

Art. 4.**(Modifica all’articolo 128 della l.r. 12/2015)**

1. Il comma 2 dell’articolo 128 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: “*2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

è consentita solamente quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale e del velo parziale che consenta la visione delle lamelle e ne permetta una sicura identificazione.”.

Art. 5.**(Modifica all'articolo 130 della l.r. 12/2015)**

1. Al comma 1 dell'articolo 130 della l.r. 12/2015 le parole: *“delle unioni di comuni interessate e dei comuni di cui al comma 1, dell'articolo 127”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'Agenzia forestale regionale,”*.

Art. 6.**(Modifiche all'articolo 136 della l.r. 12/2015)**

1. Al comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 12/2015 le parole: *“sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito”*, sono sostituite dalle seguenti: *“è competente alla irrogazione delle sanzioni l'Agenzia forestale regionale”*.

2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 12/2015, sono aggiunte alla fine dopo le parole: *“euro 156,00;”* le seguenti: *“la sanzione amministrativa è maggiorata di euro 15,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di tre;”*.

3. Al comma 3 dell'articolo 136 della l.r. 12/2015 le parole: *“dall'unione di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione di comuni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'Agenzia forestale regionale”* e le parole: *“L'unione di comuni o il comune competente”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'Agenzia forestale regionale”*.

Art. 7.**(Disposizione transitoria)**

1. L'attestato di cui all'articolo 124-bis, comma 2, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) come inserito dalla presente legge, può essere rilasciato, a seguito di istanza, a coloro che hanno già partecipato

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

effettivamente, entro i cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste in un corso di 18 ore in materia di raccolta funghi, ed ottenuto il relativo attestato di partecipazione rilasciato da uno dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 124-bis.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONINote di Riferimento*Note all'art. 2:*

Il testo dell'art. 126 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) è il seguente:
"Articolo 126

(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)

1. I residenti nella Regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dall'unione di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.
4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.
5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga al presente Capo a:
 - a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;
 - b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;
 - c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
 - d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.
7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione."

Note all'art. 3:

"Articolo 127

(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)

1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo, alla raccolta di funghi dalle unioni di comuni o dai comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.
2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale.
3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità."

Note all'art. 4:

"Articolo 128

(Divieti)

1. Fatti salvi i divieti di cui all' articolo 6 della l. 352/1993, in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.
3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);
- b) *Armillaria mellea* (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);
- c) *Armillaria tabescens* (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);
- d) *Cantharellus Adans. ex Fries* tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);
- e) *Craterellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);
- f) *Hydnum repandum* L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
- g) *Hydnum rufescens* Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
- h) *Marasmius oreades* (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);
- i) *Tricholoma* - Sezione *Atrosquamosa* Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).
4. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.
5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
6. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
7. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.”

Note all'art. 5:

“Articolo 130

(Sospensioni temporanee)

1. La Giunta regionale su proposta delle unioni di comuni interessate e dei comuni di cui al comma 1, dell'articolo 127 sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.”

Note all'art. 6:

“Articolo 136

(Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente Capo sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nella Sezione II sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

- a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 124 ; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 124 : da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 127 : da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;
- b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 124 : da euro 26,00 a euro 78,00;
- c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 124 , riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;
- d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 124 : da euro 26,00 a euro 78,00;
- e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 124 , riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'articolo 126 , riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;
- g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'articolo 128 : da euro 516,00 a euro 2.580,00;
- h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'articolo 128 , da euro 52,00 a euro 156,00;
- i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 128 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
- l) violazione della prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 128 , riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;
- m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 6 dell'articolo 128 : da euro 26,00 a euro 78,00;
- n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 128 , riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;
- o) violazione della prescrizione di cui all' articolo 6 della l. 352/1993 , riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;
- p) violazione della prescrizione di cui all' articolo 6 della l. 352/1993 , riguardante la raccolta di funghi nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi: da euro 26,00 a euro 78,00;
- q) violazione della prescrizione di cui all' articolo 129 , riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;
- r) violazione della prescrizione di cui all' articolo 130, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.
3. Le violazioni di cui al comma 2 , dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 127. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f), del comma 2 , la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i) , la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda USL competente per territorio, sono consegnati dall'unione di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione di comuni, ad enti o istituti di beneficenza. L'unione di comuni o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all' articolo 135 e gli ispettorati micologici delle Aziende USL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della Azienda USL che ha eseguito il controllo.
4. Le violazioni delle norme di cui alla Sezione II del presente Capo, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 128 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.
5. La violazione della norma di cui all' articolo 131 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.
6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Sezione costituiscano reato.”

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Perugia, lì 06/02/2023

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 14/02/2023

Assessore Roberto Morroni
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge